



COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

REG. DEL. N° 49

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. APPROVAZIONE RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI E REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2022 (D.LGS. 175/2016, ART. 20).

L'Anno **duemilaventitre** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **19:00**, a seguito di regolari inviti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Mozzecane.

All'appello risultano

MARTELLI MAURO	Presente
PICCININI TOMAS	Presente
FORTUNA SABRINA	Presente
SPINAROLI MARIA ROSA	Assente
BARANA FERNANDO LUIGI	Presente
TURINA ROBERTO	Presente
ALFIERI GIULIANA	Assente
BINDELLA ALBERTO	Presente
ZILLI PIERLUIGI	Presente
RESIDORI GIANCARLO	Presente
CAMPEDELLI ELENA	Assente
COCOZZA CIRO	Presente
FRIGO PIER FABIO	Assente

Assiste all'adunanza il Segretario dott. MAZZOCCO CHIARA.

Il Sig. MARTELLI MAURO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. APPROVAZIONE RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI E REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2022 (D.LGS. 175/2016, ART. 20).

Atteso che l'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (di seguito TUSP – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) :

- al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 24, c. 1, del medesimo decreto, prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, una revisione periodica delle partecipazioni, ossia un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- al comma 2, stabilisce che i piani di razionalizzazione siano corredati da un'apposita relazione tecnica e siano adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016;
- al comma 3, dispone che la **revisione periodica** delle partecipazioni sia adottata entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessa tramite il portale del MEF-Partecipazioni oltre che alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente;
- al comma 4, prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna Pubblica Amministrazione approvi una **relazione sull'attuazione** delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, e la trasmetta tramite il portale del MEF-Partecipazioni e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente;

Visto che ai sensi dell'art. 4, comma 1 del predetto TUSP, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Visto inoltre l'art. 24 del predetto TUSPP che stabilisce:

- al comma 5-bis: “A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”;
- al comma 5-ter: “Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019”;

Atteso che il Comune può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del TUSPP e precisamente per: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Visto l'art. 4 comma 9-ter del TUSP così modificato dall'art. 1, comma 891, L. 27 dicembre 2017, n. 205, il quale testualmente recita: “È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico

delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima”;

Visto che la società Banca popolare etica S.C.P.A. si configura come società bancaria di finanza etica e sostenibile e che la quota di partecipazione dell’ente al 31/12/2022 è pari al 0,0034%;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto TUSP devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Osservato che il Comune di Mozzecane possiede, al 31.12.2022, le seguenti partecipazioni dirette in società:

Denominazione	Settore	%
Rete Morenica Srl	Gas distribuzione	9,69
Morenica Srl	Holding	5,70
Banca popolare etica - SCPA	Finanza etica	0,0034

Rilevato che:

- il Comune non possiede società che svolgono attività strumentali e cioè partecipate che forniscono beni o servizi quasi esclusivamente all’ente partecipante;
- le società sono concentrate prevalentemente nei servizi pubblici di rilevanza economica a rete, caratterizzati, in linea di principio, dalla presenza di specifiche norme di regolazione del settore (elettricità, acqua, gas, rifiuti, trasporto) o altri settori regolamentati da norme di legge (mercato);

Visto il “Protocollo di intesa per le attività di monitoraggio e controllo sull’attuazione del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” del 10.05.2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Corte dei Conti per gli adempimenti relativi alla revisione periodica delle partecipazioni di cui all’art. 20 del TUSPP, pubblicato nel portale del MEF Dipartimento del Tesoro-Partecipazioni e le schede di rilevazione riferite alle informazioni necessarie da fornire per ogni singola partecipazione posseduta, pubblicate nel medesimo portale;

Vista l'allegata relazione sullo stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione e la revisione periodica delle partecipazioni, detenute al 31.12.2022, dirette ed indirette redatta (allegato A alla presente deliberazione), per ogni partecipazione posseduta, sulla base delle schede di rilevazione pubblicate dal MEF;

Atteso che la revisione periodica riguarda anche le partecipazioni societarie indirette, cioè quelle partecipazioni detenute dalle società nelle quali il Comune partecipa direttamente, ma per le quali non è effettivamente possibile un intervento diretto da parte del Comune. Si tratta di partecipazioni indirette con percentuali di rilevanza esigua e in particolare di Agsm Aim Energia Spa partecipata tramite Morenica SRL;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere rilasciato dall'Organo di Revisione ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 239, comma 1, lett. b), punto 3), **allegato B)** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PROPONE

1. di approvare la relazione sullo stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione e la revisione periodica delle partecipazioni societarie dirette ed indirette, detenute dal Comune al 31.12.2022, previste dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 (TUSP), le cui schede allegate (**Allegato A**) alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante, formale e sostanziale;
2. di rammentare che copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e che le informazioni presenti nelle schede allegate saranno oggetto di inserimento nel portale del MEF – Partecipazioni;
3. di precisare che il Responsabile del Settore Risorse interne e tributi provvederà all'esecuzione della presente deliberazione.

OGGETTO: PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. APPROVAZIONE RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI E REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2022 (D.LGS. 175/2016, ART. 20).

Aperta discussione, interviene il consigliere Residori il quale chiede se la relazione è uguale agli anni scorsi.

Risponde il Segretario confermando che si tratta di un adempimento annuale.

Esaurita la discussione, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Considerata la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato:

Presenti 9

Votanti 9

Con voti favorevoli 9

Contrari //

Astenuti //

Espressi nella forma di legge

DELIBERA

Di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo.

Successivamente il Consiglio Comunale

Presenti 9

Votanti 9

Con voti favorevoli 9

Contrari //

Astenuti //

Espressi nella forma di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO
MARTELLI MAURO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO GENERALE
MAZZOCCO CHIARA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.